



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia Presidente (relatore)

Sabrina Facciorusso Primo Referendario

Guido Tarantelli Primo Referendario

SENTENZA - ORDINANZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al **n. 23787** del

registro di Segreteria, relativo al **conto giudiziale n.**

40338, reso dall'agente contabile **FIORENZA LUDOVICO**

(cod. fisc.: FRNLVC88A08H224N), consegnatario della

Casa Circondariale di Paola, Ministero della Giustizia –

Dipartimento Penitenziario, avente a oggetto il Conto del

Materiale per l'esercizio 2021. - **costituito in giudizio** -

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Data per letta, nella pubblica udienza del 14 febbraio 2024,

la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia,

uditi, per l'amministrazione penitenziaria, il Provveditore

Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione

Penitenziaria del Ministero della Giustizia dott. Guerriero

Liberato e il Pubblico Ministero, nella persona della

dott.ssa Maria Gabriella Dodaro, che hanno concluso come

da verbale di udienza. Nessuno è comparso per l'agente

contabile.

Esaminati gli atti e i documenti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con **relazione di irregolarità** n. 470/2023, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio avente a oggetto il conto n. 40338, reso dal sig. Ludovico Fiorenza, nella qualità di consegnatario della Casa circondariale di Paola, relativo al Conto del Materiale per l'esercizio finanziario 2021. Il Magistrato designato ha rappresentato che la Ragioneria Generale dello Stato, Servizio III di Cosenza, con nota prot. n. 14613 del 27 maggio 2022, ha trasmesso il conto del materiale dell'agente contabile; che il conto si riferisce al periodo di gestione 1.1.2021 – 1.12.2021; che il conto è stato depositato il 20 giugno 2022; che, pertanto, non sono decorsi i termini di cui all'art. 150, primo comma, c.g.c.; che il conto è stato redatto ai sensi degli artt. 623 e 625 del R.D. n. 827/1924; che è stato sottoscritto dall'agente contabile e vi sono apposte anche le firme del Capo Area, del Direttore della casa circondariale e del Direttore della Ragioneria territoriale di Cosenza; che, secondo il provvedimento di parifica, la verifica è stata eseguita, per i conti giudiziali relativi alla gestione del Contabile del materiale, attraverso la corrispondenza dei movimenti di carico indicati dagli agenti contabili con le fatture di

acquisto liquidate nel corso dell'esercizio 2021, dal 23 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, riscontrando i dati esposti nei conti giudiziali relativi alla gestione del consegnatario e le scritture contabili dell'amministrazione, con riguardo alle fatture di acquisto e ai decreti di dismissione; che è stata formulata una richiesta istruttoria, con nota prot. n. 1252 del 12 aprile 2023, cui è stato dato riscontro l'11 maggio 2023; che, inoltre, la gestione amministrativo-contabile del materiale mobile degli istituti penitenziari, è regolata dal R.D. n. 108/1920, come integrato dalla successiva normativa in materia di contabilità generale dello Stato; che, in particolare, per quanto riguarda la disciplina dell'agente contabile a materia occorre fare riferimento all'art. 44 del R.D. n. 1214/1934 e all'art. 569 del R.D. n. 108/1920; che, dalla documentazione versata in atti, e segnatamente dal modello 57, con il quale è stata riassunta la gestione contabile relativa al conto giudiziale del materiale in esame, emerge che il conto è stato reso solo a valore e non anche a quantità, nonostante gli artt. 32, 33 e 194 del R.D. n. 827/1924 impongano al consegnatario di beni di rendere il conto giudiziale della loro gestione secondo la specie, qualità, categoria di ciascuno, e anche secondo il valore risultante dagli inventari, e il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato abbia attivato in ambiente

web, sin dall'esercizio finanziario 2009, il nuovo sistema denominato SIGMA DAP per la gestione dell'intera contabilità del patrimonio. In considerazione di quanto sopra evidenziato, il Magistrato designato è giunto alla conclusione che, da un primo esame del conto e della documentazione prodotta, **la rappresentazione della gestione sarebbe insufficiente e incompleta perché riferita solo al valore dei beni senza alcun riferimento alle quantità.** E ciò tenuto anche conto dell'art. 24 del d.P.R. n. 254/2002, che disciplina le modalità di redazione del conto giudiziale dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni statali, e del "Documento di indirizzo e coordinamento amministrativo per l'esame dei conti giudiziali" delle Sezioni riunite in sede consultive della Corte dei conti, approvato con il parere n. 2/2015/CONS. Pertanto, il Magistrato designato ha chiesto la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di conto in esame, sottoponendo al Collegio **la questione preliminare relativa alla procedibilità** o meno dell'esame del conto e l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 145 c.g.c..

II. Con **decreto presidenziale** n. 421/2023 del 19 ottobre 2023, ritualmente comunicato insieme alla relazione di irregolarità all'amministrazione penitenziaria, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per l'udienza

pubblica del 14 febbraio 2024.

III. Con **memoria difensiva**, depositata il 23 gennaio 2024, si è costituito in giudizio l'agente contabile Ludovico Fiorenza, il quale ha trasmesso, in allegato, il Prospetto generale del conto giudiziale per beni con debito di custodia, per il periodo 23 giugno – dicembre 2021, e il Prospetto analitico del conto giudiziale per i beni con debito di custodia relativo al medesimo periodo. In particolare, l'agente contabile ha dichiarato che ha redatto il conto giudiziale secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'Economia e Finanze, compatibilmente con le previsioni del R.D. n. 108/1920; che il sistema Sigma Dap, introdotto nel 2009, non consente di distinguere i beni soggetti a debito di custodia da quelli soggetti a debito di vigilanza; che, pertanto, al fine di adeguarsi alle decisioni della Corte dei conti è stato disposto, dall'esercizio 2020, un nuovo sistema di gestione e di resa del conto giudiziale del materiale, con particolare riferimento agli istituti già destinatari di provvedimenti del giudice contabile; che, tuttavia, il nuovo sistema informativo *Init* su piattaforma *Sap Erp*, adeguato alle decisioni assunte dalla Corte dei conti in materia, non è stato ancora oggi attivato, né, tantomeno, sono state impartite le istruzioni univoche, precise, concordanti e omogenee per l'adeguamento dell'elaborazione dei modelli da presentare per il conto del

materiale; che, pertanto, l'agente contabile ha rielaborato due prospetti, generale e analitico, allegati alla memoria, al fine di rendere il conto giudiziale totalmente adeguato al dettato normativo di cui all'art. 626 del R.D. n. 827/1924, considerato che, ad oggi, l'amministrazione non dispone di un sistema informatico che permetta automaticamente di distinguere i beni sottoposti a debito di custodia rispetto a quelli sottoposti alla vigilanza; che, infine, come si evince dalle tabelle indicate in memoria, ai sensi dell'art. 626 del R.D. n. 827/1924, la consistenza iniziale del debito per le materie e gli oggetti esistenti, al principio dell'esercizio, era pari a euro 7.843,02, distinto in categorie e quantità, gli oggetti e le materie avute in consegna nel corso dell'esercizio, definiti nuove introduzioni, erano pari a euro 142.983,25, distinti per categoria e quantità, il credito per gli oggetti e le materie distribuite nel corso dell'esercizio, definiti anche nel Mod. 57 uscita per distribuzione di materiale, era pari ad euro 142.983,24, e le materie e gli oggetti rimasti esistenti, definiti nel Modello 57 consistenza di fine esercizio, era pari ad euro 7.112,78, al netto dell'ammortamento di euro 730,24, distinti per categoria e quantità.

IV. All'udienza del 14 febbraio 2024, per l'amministrazione penitenziaria, è comparso il Provveditore Regionale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del

Ministero della Giustizia dott. Guerriero Liberato, che ha concluso come da verbale di udienza. Il Pubblico Ministero ha concluso rimettendosi alle valutazioni del Collegio. Nessuno è comparso per l'agente contabile. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Questo Collegio ritiene che, in ragione della produzione documentale allegata dalla memoria di costituzione in giudizio dall'agente contabile, l'esame del conto giudiziale n. 40338 sia procedibile. Come è noto, *“secondo costante giurisprudenza della Corte dei conti, anche documenti, che non presentano tutti i requisiti formali previsti per i conti giudiziali dalla disciplina di settore, possono ritenersi sufficiente ai fini dell'adempimento dell'obbligo della resa del conto e quindi ai fini dell'instaurazione del giudizio di conto; ma a condizione che essi abbiano un contenuto minimo, tale da consentire alla Sezione di procedere al riscontro della correttezza dei dati indicati e della correttezza della gestione. In mancanza di tale contenuto, come si è detto, il giudizio è improcedibile.”* (cfr., da ultimo, tra le tante, Sez. giur. Calabria, sentenza n. 66 del 9 maggio 2023). È, altresì noto, che, ai sensi dell'art. 44 del R.D. n. 1214/1934, la giurisdizione di conto si estende anche a coloro che sono incaricati *“di tenere in custodia valori e materie di proprietà dello Stato”* e che, ai sensi dell'art. 569

del R.D. n. 108/1920, “Chiuso l’esercizio finanziario, per l’Amministrazione domestica e delle manifatture sono inviati al Ministero il conto economico della gestione, il conto giudiziale dei proventi ed il conto giudiziale del materiale, che comprende anche quello del fabbricato, corredati dei relativi documenti. Conti giudiziali separati si rendono anche al termine di ogni gestione contabile.”. Inoltre, l’art. 626 del R.D. n. 827/1924 prevede espressamente che “Il conto giudiziale dei contabili di materie deve dimostrare: a) il debito per le materie e gli oggetti esistenti al principio dell’esercizio o della gestione; b) gli oggetti e le materie avuti in consegna nel corso dell’esercizio o della gestione; c) il credito per gli oggetti e le materie distribuite, somministrate o altrimenti esitate; d) le materie e gli oggetti che sono rimasti esistenti al termine dell’esercizio o della gestione. Il debito e il credito anzidetti debbono essere dimostrati nei conti distintamente non solo secondo la specie, la qualità e le categorie in cui le materie e gli oggetti sono qualificati, ma anche secondo le nomenclature stabilite dall’amministrazione, e secondo il valore risultante dagli inventari o dalle tariffe generali adottate per taluni servizi. Le materie che per loro natura o per la tenuità del valore sono suscettive di essere riunite, possono essere presentate nel conto sotto una medesima unità, o raggruppate collettivamente secondo la classificazione stabilita dalle

nomenclature adottate dall'amministrazione. Ogni operazione di entrata, di uscita, di trasformazione e di consumazione delle materie o di oggetti, dev'essere giustificata nei conti dei singoli contabili dai documenti che, in conformità degli speciali regolamenti, comprovino la regolarità delle operazioni stesse.". Il conto giudiziale in esame presenta, secondo il modello 57 compilato dall'agente contabile, nella sezione carico, la consistenza iniziale (pari ad euro 7.843,42 per il registro 43 – beni mobili) e nuove introduzioni (pari ad euro 142.983,25), con un totale carico generale pari ad euro 150.826,27, e, nella sezione scarico, l'uscita o passaggio a facile consumo (pari ad euro 44.241,58), e la distribuzione di materiale agli uffici (pari ad euro 98.741,67), con un debito a carico del contabile per differenza tra carico e scarico pari ad euro 7.112,78, e con una differenza in meno pari ad euro 730,24 per ammortamenti. Ne deriva che il conto in esame non risulta conforme alle previsioni dell'art. 626 del R.D. n. 827/1924, ove si consideri che il debito e il credito, per gli oggetti e le materie maneggiati dal contabile, non sono stati indicati secondo la loro quantità e non sono stati dimostrati nel conto secondo la specie, la qualità, le categorie in cui gli oggetti sono qualificati (pur risultando un generico richiamo alla numerazione per categorie dei beni) e le nomenclature stabilite dall'amministrazione, ma solo per

valore, rendendo impossibile il riscontro della correttezza dei dati indicati e della correttezza delle gestione. Né, ad avviso del Collegio, tale carenza originaria è stata superata dal riscontro alla nota istruttoria del Magistrato designato da parte dell'amministrazione penitenziaria, che ha fornito ulteriori elementi documentali di per sé inidonei ad un esame sostanziale del conto giudiziale secondo la normativa e la giurisprudenza sopra richiamati. Viceversa, appaiono dirimenti i chiarimenti forniti dall'agente contabile, unitamente alla documentazione prodotta, in ordine alla procedibilità del conto giudiziale, ove si consideri che il contabile a materia si è fatto carico di rendere intellegibile, ai sensi dell'art. 626 del R.D. n. 827/1924, i dati che sono necessari al giudice contabile per la verifica della correttezza dei dati indicati nel conto e della gestione del contabile. Infatti, i prospetti allegati alla memoria di costituzione, unitamente alle spiegazioni che degli stessi è contenuta negli scritti difensivi, consentono di leggere in maniera chiara il conto giudiziale anche nella parte relativa alle quantità, alla specie, alla qualità, alle categorie, secondo le nomenclature stabilite dall'amministrazione, dei beni mobili per i quali l'agente contabile è titolare di un debito di custodia. A ciò si aggiunga che i dati relativi alla consistenza iniziale dei beni in custodia, al carico e alla loro distribuzione o

somministrazione in corso di esercizio, alla consistenza dei beni rimasti esistenti a fine esercizio, corrispondono a quelli indicati nel conto giudiziale in esame. La documentazione trasmessa dall'agente contabile consente, quindi, di esaminare il conto n. 40338, rendendolo procedibile.

II. Questo Collegio, preso atto della produzione documentale, dispone, pertanto, di rimettere gli atti al Magistrato designato affinché prosegua l'attività istruttoria sul conto giudiziale in esame.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, non definitivamente pronunciando, **dichiara procedibile il conto giudiziale n. 40338.**

Dispone la rimessione degli atti al Magistrato designato ai fini del completamento dell'istruttoria.

Fissa il termine del **10 maggio 2024** per il deposito della relazione da parte del Magistrato designato e, per la prosecuzione del giudizio, l'udienza dell'**11 giugno 2024**.

Spese al definitivo.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Presidente e relatore

Cons. Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

